



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 195
del 01 APR. 2016

OGGETTO: Modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/7/2015 - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016. Proposta per il Consiglio

L'anno duemila sedici Il giorno uno alle ore 13,10
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccirillo

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Antonio Zanutto	Si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Luiniere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta prot. n. 40257 di pari oggetto Sett. X-Tributi del 1/4/2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;


ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA


- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
05 APR. 2016 fino al 20 APR. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 05 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05 APR. 2016 al 20 APR. 2016

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05 APR. 2016 e rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
05 APR. 2016 senza opposizione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE


Per Copia conforme da _____

05 APR. 2016

Ragusa, li _____




IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM. VO. C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalono)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Prot n. 40257

del 1/4/2016

TRIBUTI

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/7/2015 - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016. Proposta per il Consiglio

Il sottoscritto Dr. Francesco Scrofani dirigente del Settore X "Tributi", propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30 luglio 2015 sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e le aliquote e le tariffe per l'anno 2015;

Considerato che alla luce delle variazioni apportate dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) alla disciplina IUC, si ritiene necessario aggiornare il Regolamento Comunale IUC, per adeguarlo al nuovo contesto normativo;

Preso atto che le modifiche legislative apportate dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) alla disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 e ss. della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, riguardano i commi di cui all'art. 1 della predetta legge, di seguito specificati:

- commi 10-13, esenzioni dei terreni agricoli dall'IMU;
- commi 14-16, eliminazione della TASI sull'abitazione principale;

- commi 17-20, misure compensative ai comuni per il minor gettito IMU e TASI;
- commi 21-24, esclusione dei macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i c.d. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, delle imposte immobiliari;
- comma 25, abrogazione dell'imposta municipale secondaria – IMUS;
- comma 26, sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali;
- comma 27, proroga per gli anni 2016 e 2017 della modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario;
- comma 28, possibilità per i Comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esenti;
- commi 53 e 54, riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato;

Preso atto che con la Legge di Stabilità 2016, a decorrere dall'anno 2016, viene modificata la disciplina vigente dell'IMU con particolare riferimento ai terreni agricoli (articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e decreto legislativo n. 23 del 2011);

Preso atto che l'esenzione per i terreni agricoli riguarda i comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Preso atto che a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro:

- l'esenzione nei terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- la detrazione di Euro 200,00 per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, presenti nella Circolare 9/1993 e non più esenti nel 2015;
- l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;

Preso atto che il comma 14 della legge di stabilità 2016 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali modificando la disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013) mentre rimane, invece, in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2016, viene eliminata la disciplina dell' IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10) e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile;

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione IMU viene estesa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Rilevato che, il comma 27 della legge di stabilita' 2016, prevede la proroga per gli anni 2016 e 2017 della modalita' di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario;

Rilevato che, il comma 28 della legge di stabilita' 2016, prevede, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, che i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Rilevato che, i commi 53 e 54 della legge di stabilita' 2016, prevedono per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento;

Rilevato che, il comma 25 della legge di stabilita' 2016 abroga la disciplina recata dall'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che, il comma 21 della legge di stabilita' 2016 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) e' determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Risulta cosı' profondamente innovata la prassi di determinazione della stima diretta dei fabbricati "speciali", confermata da numerose sentenze di Cassazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 689 della legge n. 147/2013, il versamento della Tasi deve essere effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3, del D.lgs 23/2011, ovvero alle medesime scadenze previste per il pagamento dell'IMU (16 giugno acconto, 16 dicembre saldo), con possibilita' di pagamento in un'unica soluzione alla scadenza del 16 giugno;

Atteso che l'art. 36 comma 4 del regolamento IUC prevede che il Comune, al fine di facilitare il versamento, possa far pervenire ai contribuenti, entro le suddette scadenze appositi prospetti riassuntivi del tributo dovuto, sulla base delle informazioni agli atti dell'ufficio;

Considerato che l'invio dei prospetti riassuntivi di cui al precedente punto non e' sempre attuabile, per l'impossibilita' di disporre per ogni immobile, delle necessarie informazioni (ad esempio non e' tecnicamente possibile inviare conteggi per i c.d. immobili merce);

Accertato che, il comma 26 della legge di stabilita' 2016, prevede il blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti territoriali ad esclusione della TARI come di seguito

riportato Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Tenuto conto, che il comma 17 della legge di stabilità 2016 ha previsto misure compensative per il Comuni a fronte del minor gettito IMU e TASI;

Tenuto conto, pertanto, che sulla base dei criteri di determinazione delle aliquote TASI di cui ai citati commi 640, 676, 677 e 678 della Legge 147/2013, la definizione delle aliquote TASI è necessariamente correlata e in stretta connessione con le aliquote IMU;

Considerato che il comma 683 dispone, in materia di deliberazione delle aliquote TASI, che devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità con l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 682, lett. b), punto 2 della L. 147/2013, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto, viene effettuato negli allegati del bilancio di previsione per l'anno 2016, a cui si fa rinvio;

Considerato che il comma 683 della Legge 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamati, oltre alle norme sopracitate:

1. Il D.lgs 504/1992 e s.m.i., relativo all'istituzione e disciplina dell'ICI, nelle parti ritenute applicabili dalla normativa IMU e TASI;
2. L'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Considerato che in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 652 della L. 147/2013 ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a

quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità;

Considerato che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di richiedere la procedura d'urgenza da parte del Consiglio Comunale dal momento che entro il 30/4/2016 deve essere approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di proporre** al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;
2. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. **di mantenere** la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2016, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
4. **di modificare** il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/7/2015, per adeguarlo al nuovo contesto normativo, apportando le modifiche individuate nell'allegato **prospetto "A"**;
5. **di cassare** le lettere: a) e c) del prospetto "C" aliquote TASI in allegato alla Deliberazione del C.C. n. 62 del 30/7/2015;
6. **di cassare** la tabella delle detrazioni TASI per le abitazioni principali del prospetto "C" aliquote TASI in allegato alla Deliberazione del C.C. n. 62 del 30/7/2015;
7. **di cassare** la locuzione *"o concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. del d.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola"* della fattispecie descritta alla lett. r) del prospetto "B" aliquote IMU in allegato alla Deliberazione del C.C. n. 62 del 30/7/2015;
8. **di approvare il prospetto "D"** relativo al Piano Finanziario degli interventi - tariffe TARI - 2016;
9. **di dare atto** che per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al regolamento IUC hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016, così come anche le aliquote, le tariffe e le detrazioni le quali, in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge 296/2007;
10. **di rinviare** l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, nel Documento Unico di Programmazione 2016;
11. **di inviare** copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, nonché il prospetto D (allegato alla presente deliberazione) e i prospetti B e C (come modificati), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta
☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Ragusa, 1.4.2016

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 1.4.2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 01 APR. 2016



Il Segretario Generale

Dot. Francesco Luntiera

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) PROSPETTO "A"
- 2) PROSPETTO "B"

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**Modificare il comma 1 nel seguente modo:**

Aggiungere dopo "della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013," la dicitura "modificata dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208"

Modificare il comma 4, lett. b) nel seguente modo:

Aggiungere dopo "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" la dicitura *"escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*

(modifica introdotta dal comma 14 della legge di stabilità 2016)

Art. 17 - BASE IMPONIBILE**Inserire il comma 2 ter**

"A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui sopra presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016."

(modifica introdotta dal comma 21 della legge di stabilità 2016)

Art. 18 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Inserire i commi 7, 8 e 9 (che sostituiscono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 19 Ulteriori riduzioni)

"7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

8. Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato."

Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

Inserire l'art. 18 bis (nuovo articolo), come segue:

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- a) il contratto sia registrato;*
- b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;*
- c) il comodante risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.*

2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU).
5. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune una copia del contratto di comodato registrato (se stipulato in forma scritta), oppure, se il contratto è verbale, una copia della richiesta di registrazione (modello 69) contenente la tipologia di atto "contratto verbale di comodato".
6. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alla risoluzione n. 1/DF del 17/2/2016 del M.E.F.

(modifica introdotta dal comma 10 della legge di stabilità 2016)

Art. 19 - RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO (ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE 431/98)

Eliminare l'art. 19 del regolamento vigente e sostituirlo con il nuovo articolo come segue:

1. Nella determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può stabilire riduzioni per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi dell'accordo Territoriale concluso in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 25/02/2008 e depositato presso il Comune di Ragusa in data 23/03/2008. Sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
3. L'immobile deve essere locato a persona fisica, residente nell'immobile, che lo utilizzi come abitazione principale.

4. Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota e della riduzione dell'imposta il proprietario dell'immobile deve presentare istanza su apposito modulo predisposto dal comune, allegando copia del contratto registrato entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso.

5. L'aliquota agevolata e l'imposta ridotta al 75 per cento potranno essere applicate dalla data di stipula del contratto, purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge e la domanda sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario, l'applicazione dell'aliquota agevolata e la riduzione dell'imposta decorreranno dalla data di trasmissione o di consegna del contratto registrato al Comune.

6. Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche dell'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).

(modifiche introdotte dai commi 53 e 54 della legge di stabilità 2016)

Art. 21 – FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

Eliminare i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater,

Inserire i commi da 4 a 6 come segue:

4. I terreni agricoli ubicati su tutto il territorio del Comune di Ragusa sono esenti sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

5. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

6. Restano al di fuori del campo di applicazione dell' esenzione:

a) i terreni che possiedono le caratteristiche di area edificabile;

- b) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali non vengono esercitate attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile);*
- c) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale;*
- d) i terreni ricadenti nelle zone bianche, ovvero in quelle aree non pianificate per decadenza dello strumento urbanistico e di conseguenza sprovvisti di qualsiasi qualificazione (agricola e/o edificabile), si applica la disciplina IMU prevista per i terreni agricoli.*

(modifica introdotta dal comma 13 della legge di stabilità 2016)

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

Sostituire al comma 1, la lett. b) come segue:

"b) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

(modifica introdotta dal comma 10 della legge di stabilità 2016)

Sostituire al comma 1, la lett. c) come segue:

"c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

(modifica introdotta dal comma 15 della legge di stabilità 2016)

Aggiungere al comma 1, le lett. d), e), ed f) come segue:

"d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

Eliminare i commi: 2, 3, 4, 5 e 6

Art. 26 BIS IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

Eliminare l'art. 26 bis in quanto incorporato nell'art. 19

CAPO III – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 28 – PRESUPPOSTO

Modificare il comma 1, come segue:

"Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti

ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

(modifica introdotta dal comma 14 della legge di stabilità 2016)

Art. 31 – SOGGETTO PASSIVO

Modificare il comma 1, come segue:

"La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."

Aggiungere il comma 6

"6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune".

(modifiche introdotte dal comma 14 della legge di stabilità 2016)

Prospetto "D"

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 195 del 01-04-2016

COMUNE DI RAGUSA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

Determinazione tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

Relazione finale e Tabelle



1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuati per la determinazione delle tariffe che il Comune dovrà applicare in base all'art. 1 comma 651 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato). La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune. I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1 Istituzione

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- un altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l' applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il comma 651 così recita: *"Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con il D.P.R. 158/1999. L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. Specifica poi l'art. 3, comma 2, che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'adozione dei coefficienti di cui

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b.

Dalle norme richiamate, si evince che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

2.2 Applicazione

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni:

- Le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2016 definiti nel Piano Finanziario;
- Tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA;
- Il grado di copertura dei costi è al 100%;
- Le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio.

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (parte variabile) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (parte fissa).

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite dalla norma: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale

e/o discontinuo, locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno, fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata, etc. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARI 2015. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3 DATI ELABORAZIONE

3.1 Tabelle di riepilogo

La successiva tabella riporta i dati, contenuti nella banca dati TARI del Comune, relativi alle denunce immobili per utenza domestica e non domestica ripartiti in base alla tipologia.

TIPO UTENZA	NUMERO	SUPERFICIE
DOMESTICA	38.258	3.794.550
NON DOMESTICA	4.405	882.819
TOTALE	42.663	4.677.369

Tabella 1 - Totali imponibili soggetti a tariffa (Utenze Domestiche e Non Domestiche)

L'elaborazione dei dati, ha portato al numero di posizioni e alle superfici riportate nelle successive tabelle (i valori a zero delle colonne, corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento) per le categorie introdotte dal DPR 158/99.

TIPO UTENZA	CATEGORIA	NUMERO	SUPERFICIE
DOMESTICA	1 OCCUPANTE	12.214	1.132.685
DOMESTICA	2 OCCUPANTI	9.626	987.038
DOMESTICA	3 OCCUPANTI	10.693	1.011.523
DOMESTICA	4 OCCUPANTI	4.571	529.011
DOMESTICA	5 OCCUPANTI	892	105.621
DOMESTICA	6 O PIU' OCCUPANTI	262	28.672
TOTALE		38.258	3.794.550

Tabella 2 - Dati Utenza Domestica

TIPO UTENZA	CATEGORIA	NUMERO	SUPERFICIE
NON DOMESTICA	ALBERGHI CON RISTORANTE	70	87.210
NON DOMESTICA	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	29	7.030
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	348	58.523
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC.	74	5.997
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC.	141	14.388
NON DOMESTICA	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	173	107.303
NON DOMESTICA	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	573	46.838
NON DOMESTICA	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	57	28.755
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4	211
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1	40
NON DOMESTICA	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	129	9.015
NON DOMESTICA	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	66	10.873
NON DOMESTICA	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	159	21.079
NON DOMESTICA	CASE DI CURA E RIPOSO	57	38.721
NON DOMESTICA	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	4.734
NON DOMESTICA	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	7	1.280
NON DOMESTICA	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	89	5.107
NON DOMESTICA	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	191	58.127
NON DOMESTICA	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	27	32.098
NON DOMESTICA	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9	728
NON DOMESTICA	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	237	77.411
NON DOMESTICA	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	753	82.182
NON DOMESTICA	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC.	22	1.243
NON DOMESTICA	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	73	3.798
NON DOMESTICA	OSPEDALI	34	40.097
NON DOMESTICA	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	627
NON DOMESTICA	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	115	16.190
NON DOMESTICA	STABILIMENTI BALNEARI	9	1.066
NON DOMESTICA	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	285	25.709
NON DOMESTICA	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	667	96.441
TOTALE		4.405	882.819

Tabella 3 - Dati Utenza Non Domestica

3.2 Piano Economico Finanziario e analisi complessiva dei costi TARI 2016

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

DETERMINAZIONE DEI COSTI		
CGIND	Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)	€ 1.885.030,00
CGIND	Costi di raccolta e trasporto (CRT)	€ 1.586.040,00
CGIND	Costi trattamento e smaltimento (CTS)	€ 4.408.500,00
CGIND	Altri costi (AC)	€ 1.380.000,00
TOTALE CGIND		€ 9.259.570,00
CGD	Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)	€ 2.900.340,00
CGD	Costi netti di trattamento e riciclo (CTR)	€ 981.458,00
TOTALE CGD		€ 3.881.798,00
TOTALE CG (CGIND+CGD)		€ 13.141.368,00
CC	Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	€ 372.646,00
CC	Costi generali di gestione (CGG)	€ 1.173.000,00
CC	Costi comuni diversi (CCD)	€ 62.675,00
TOTALE CC		€ 1.608.321,00
Inflazione programmata per l'anno di riferimento (IP)		1,00%
Recupero di produttività per l'anno di riferimento (X)		1,00%
CK	Ammortamenti (Amm)	€ 1.263.693,00
CK	Accantonamenti (Acc)	-
CK	Remunerazione del capitale investito (R)	-
CK	Tasso remunerazione del capitale impiegato (r)	-
CK	Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (KN)	-
CK	Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento (I)	-
TOTALE CK		€ 1.263.693,00
TOTALE COSTI		€ 16.013.382,00
PARTE FISSA = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK		€ 6.137.044,00
PARTE VARIABILE = CRT + CTS + CRD + CTR		€ 9.876.338,00

Tabella 4 - Piano Economico Finanziario

Il Costo Totale dei servizi da coprire con la tariffa è pari a Euro 16.013.382,00 (al netto della quota provinciale pari al 3% per il 2016). La copertura del gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Di seguito, la ripartizione dei costi (parte fissa e parte variabile) tra utenze domestiche e non domestiche.

UTENZE DOMESTICHE	
GETTITO PARTE FISSA	€ 4.602.783,00
GETTITO PARTE VARIABILE	€ 7.482.074,24
TOTALE	€ 12.084.857,24

Tabella 5 - Suddivisione della tariffa (Utenze Domestiche)

UTENZE NON DOMESTICHE	
GETTITO PARTE FISSA	€ 1.534.261,00
GETTITO PARTE VARIABILE	€ 2.394.263,76
TOTALE	€ 3.928.524,76

Tabella 6 - Suddivisione della tariffa (Utenze Non Domestiche)

3.3 Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune ha intenzione di applicare a specifiche tipologie di utenza.

Tali riduzioni ricalcano quelle dell'attuale regime tariffario. Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.

Tutte le riduzioni e/o i bonus applicati, sono inseriti nel Regolamento Comunale.

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE	
PARTE FISSA	€ 648.375,65
PARTE VARIABILE	€ 579.524,28
TOTALE	€ 1.227.899,93

Tabella 7 - Riduzioni Utenze Domestiche

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE	
PARTE FISSA	€ 759.156,11
PARTE VARIABILE	€ 401.077,75
TOTALE	€ 1.160.233,86

Tabella 8 - Riduzioni Utenze Non Domestiche

3.4 Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successive tabelle: Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche. Per l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all'articolo 6 recita: *"Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1"*. Laddove fosse operata la rilevazione diretta di categorie specifiche, è possibile che alcuni coefficienti possano assumere valori fuori dal range ammessi dalla normativa. In base al comma 652, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3.5 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove non già deliberati all'atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di fattori tecnici ed economici. Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell'Ente, volto a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nel territorio. Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi su alcuni importanti punti di riferimento sotto riportati. In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l'analisi dei Kd è stata riferita alla comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l'ambito locale riferito al Comune. La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un'aggregazione al fine di rendere omogenei i valori per le categorie.

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base delle categorie previste dal D.P.R. 158/99, tenendo conto della superficie media.

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica.

TIPO UTENZA	CATEGORIA	Ka	Kb
DOMESTICA	1 OCCUPANTE	0,81	1,00
DOMESTICA	2 OCCUPANTI	0,94	1,80
DOMESTICA	3 OCCUPANTI	1,02	2,00
DOMESTICA	4 OCCUPANTI	1,09	2,60
DOMESTICA	5 OCCUPANTI	1,10	2,67
DOMESTICA	6 O PIU' OCCUPANTI	1,06	2,89

Tabella 9 - Coefficienti applicati per le Utenze Domestiche

TIPO UTENZA	CATEGORIA	Kc	Kd
NON DOMESTICA	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	4,00
NON DOMESTICA	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,47	4,12
NON DOMESTICA	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,44	3,90
NON DOMESTICA	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,55
NON DOMESTICA	STABILIMENTI BALNEARI	0,59	5,20
NON DOMESTICA	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,57	5,04
NON DOMESTICA	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,41	12,45
NON DOMESTICA	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	9,50
NON DOMESTICA	CASE DI CURA E RIPOSO	0,77	6,72
NON DOMESTICA	OSPEDALI	0,86	7,55
NON DOMESTICA	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,90	7,90
NON DOMESTICA	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,79	10,00
NON DOMESTICA	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	1,13	9,90
NON DOMESTICA	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,10	10,00
NON DOMESTICA	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC.	0,91	8,00
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	10,45
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC.	1,19	10,45
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC.	0,77	6,80
NON DOMESTICA	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	8,02
NON DOMESTICA	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,35	3,80
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	4,00
NON DOMESTICA	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,04	17,96
NON DOMESTICA	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	1,53	13,44
NON DOMESTICA	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,92	16,88
NON DOMESTICA	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	1,56	13,70
NON DOMESTICA	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	13,77
NON DOMESTICA	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,21	19,47
NON DOMESTICA	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	14,53
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	29,50
NON DOMESTICA	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91	16,80

Tabella 10 - Coefficienti applicati per le Utenze Non Domestiche

4 LISTINI TARIFFA SERVIZI

Nelle successive tabelle sono riportate le tariffe che saranno applicate alle utenze domestiche e non domestiche, in relazione alle categorie tariffarie già introdotte e considerando i costi 2016.

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del D.P.R. 158/99 attraverso i dati di input già introdotti per il Comune.

CATEGORIA	2015		2016		VAR %
	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/anno)	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/anno)	
1 OCCUPANTE	1,61	88,85	1,67	92,32	3,9
2 OCCUPANTI	1,87	159,94	1,94	166,17	3,9
3 OCCUPANTI	2,03	177,71	2,11	184,64	3,9
4 OCCUPANTI	2,17	231,02	2,25	240,03	3,9
5 OCCUPANTI	2,19	237,06	2,27	246,31	3,9
6 O PIU' OCCUPANTI	2,11	256,79	2,19	266,80	3,9

Tabella 11 - Listino TARI Utenze Domestiche

CATEGORIA	2015		2016		VAR %
	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/mq)	FISSA (€/mq)	VARIABILE (€/mq)	
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,91	0,99	1,98	1,03	3,9
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,99	1,02	2,07	1,06	3,9
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,87	0,97	1,94	1,01	3,9
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,14	1,63	3,26	1,69	3,9
STABILIMENTI BALNEARI	2,50	1,29	2,60	1,34	3,9
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2,42	1,25	2,51	1,30	3,9
ALBERGHI CON RISTORANTE	5,98	3,09	6,22	3,21	3,9
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,58	2,36	4,76	2,45	3,9
CASE DI CURA E RIPOSO	3,25	1,67	3,37	1,73	3,9
OSPEDALI	3,65	1,87	3,79	1,95	3,9
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,82	1,96	3,97	2,04	3,9
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3,35	2,48	3,48	2,58	3,9
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	4,79	2,46	4,98	2,55	3,9
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,67	2,48	4,85	2,58	3,9
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC.	3,86	1,99	4,01	2,06	3,9
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	5,05	2,59	5,25	2,69	3,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC.	5,05	2,59	5,25	2,69	3,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC.	3,27	1,69	3,39	1,75	3,9
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,86	1,99	4,01	2,07	3,9
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,49	0,94	1,54	0,98	3,9
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,91	0,99	1,98	1,03	3,9
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	8,66	4,46	8,99	4,63	3,9
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	6,49	3,33	6,75	3,46	3,9
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	8,15	4,19	8,46	4,35	3,9
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	6,62	3,40	6,88	3,53	3,9
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6,62	3,42	6,88	3,55	3,9
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	9,38	4,83	9,74	5,02	3,9
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7,00	3,61	7,27	3,75	3,9
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	14,22	7,32	14,77	7,61	3,9
DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	8,10	4,17	8,42	4,33	3,9

Tabella 12 - Listino TARI Utenze Non Domestiche

Il listino tariffa è stato calcolato per tutte le categorie previste nel D.P.R. 158/99, anche per quelle per cui, dai dati di input, non sono presenti ruoli secondo la vecchia tariffa. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli e alimentari, la tariffa esposta è annuale: l'applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel regolamento di applicazione della tariffa.